

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
Provincia di Venezia

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.09.2004
Ultima modifica – delibera C.C. n. 52 del 26.09.2007

REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA PER LE
PARI OPPORTUNITA'

INDICE

- Art. 1** Istituzione della Consulta
- Art. 2** Funzioni della Consulta
- Art. 3** Composizione e nomina della Consulta
- Art. 4** Funzionamento della Consulta
- Art. 5** Presidenza della Consulta
- Art. 6** Strutture operative
- Art. 7** Relazione e programma annuale
- Art. 8** Disposizioni finali e transitorie

Art. 1. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

1.1. E' istituita presso il Comune di Santa Maria di Sala la Consulta per le Pari Opportunita' tra Donna e Uomo, quale organismo permanente di consultazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente Statuto comunale, ed in attuazione delle previsioni statutarie di cui all'art. 2, comma 2, per l'effettiva attuazione dei criteri di partecipazione, trasparenza, solidarieta e pace garantendo a tutti i membri della comunita la pari opportunita di godere e utilizzare i beni ed i servizi da esso offerti.

Art. 2. FUNZIONI DELLA CONSULTA

2.1. La Consulta svolgera la sua attivita per perseguire le seguenti finalita:

- a. Favorire una cultura di valorizzazione della differenza che, nel superamento di mentalita, atteggiamenti e modelli stereotipati, permetta la conoscenza di se e dell'altro, la formazione delle identita di genere, la relazione rispettosa dei sessi.
- b. Proporre interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, e istituzionale che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e che spesso di fatto impediscono la realizzazione delle proprie aspirazioni professionali, ed in particolare a:
 - Favorire iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale della donna per agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro;
 - Promuovere l'effettuazione di indagini e studi della situazione della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nell'ambito del territorio comunale, con particolare riferimento agli aspetti del lavoro e della formazione professionali sulla condizione femminile, raccogliendo e diffondendo dati e informazioni. Nello svolgimento di queste funzioni la Consulta puo collaborare con altri Enti Pubblici;
 - Diffondere i risultati delle indagini e studi di cui al presente articolo e segnalare all'Assessorato competente del Comune le situazioni di disparita con proposte atte ad eliminarle;
 - Porre in atto ogni intervento che si proponga di favorire ed agevolare l'ingresso femminile nelle professioni e ai livelli nei quali tale presenza risulti carente e viceversa;
 - Promuovere iniziative per il riconoscimento del valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito e tuttavia indispensabile, prodotto dalle donne e rivolto in particolare all'infanzia e all'eta avanzata, e promuovere una rete organica di servizi che consenta a tutti i componenti della famiglia un corretto equilibrio tra responsabilita nella famiglia, nel lavoro e nella societa.

Art. 3. COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA CONSULTA

- 3.1. La Consulta viene nominata dal Consiglio comunale ad avvenuta convalida dei Consiglieri eletti ed è così composta:
 - a. Sindaco o Assessore delegato, membro di diritto;
 - b. N. 3 membri designati dalla maggioranza, sia interni che esterni al Consiglio.
 - c. N. 2 membri designati dalle minoranze, sia interni che esterni al Consiglio.
 - d. N. 1 membro segnalato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
 - e. N. 1 membro segnalato dai soggetti operanti nel mondo produttivo nel territorio di S. Maria di Sala;
 - f. N. 1 membro segnalato dalle associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul territorio;
 - g. N. 1 membro segnalato dalle associazioni culturali del territorio di Santa Maria di Sala.
- 3.2. I membri nominati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consiglieri Comunali.
- 3.3. I membri dovranno essere segnalati e designati tenendo conto del principio di rappresentanza, affermato nello Statuto, e la Consulta dovrà essere paritetica con garanzia di presenza sia maschile che femminile.
- 3.4. La nomina dei componenti la Consulta avviene mediante scrutinio segreto con due votazioni successive, la prima per la nomina dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza, per cui la votazione sarà con voto limitato a uno, e la seconda per la designazione degli altri componenti con le medesime modalità.
- 3.5. La nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle tre principali confederazioni nazionali, del mondo produttivo, delle associazioni di volontariato e delle associazioni culturali avverrà tra i nominativi segnalati dai predetti organismi.
- 3.6. La revoca o la decadenza di un componente della Consulta interno al Consiglio dalla carica di consigliere comunale comportano la conseguente decadenza dalla funzione di membro della Consulta.
- 3.7. Qualora un Presidente o i componenti della Consulta non adempiano alle loro funzioni, potranno essere revocati con provvedimento motivato del Consiglio Comunale.
- 3.8. La sostituzione di un componente revocato o decaduto avrà luogo mediante nomina secondo le modalità di cui ai precedenti articoli.”

Art. 4. FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

- 4.1. La Consulta dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale e opera fino alla nomina della nuova Consulta.
- 4.2. La Consulta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.
- 4.3. Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti.

4.4. I componenti della Consulta decadono dalla nomina a seguito di tre assenze ingiustificate dalle sedute della Consulta.

Art. 5. PRESIDENZA DELLA CONSULTA

5.1. La prima seduta della Consulta è convocata dal Sindaco ovvero dall'Assessore da lui delegato per l'elezione, nel proprio seno e fra i membri eletti, del Presidente.

5.2. L'elezione avviene distintamente e per scheda segreta. E' eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Consulta. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuno abbia ottenuto la maggioranza, si provvede ad una terza votazione e sarà eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti e a parità dei voti il più anziano d'età.

5.3. Spetta al Presidente:

- a. convocare la Consulta;
- b. presiedere le riunioni della Consulta;
- c. proporre l'O.d.G. delle riunioni della Consulta;
- d. promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta.

5.4. Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta ogni qual volta lo richieda 1/3 dei suoi componenti.

5.5. In caso di grave impedimento il Presidente può delegare la presidenza di una seduta della Consulta ad un altro componente a sua scelta.

Art. 6. STRUTTURE OPERATIVE

6.1. La Consulta ha sede presso il Municipio.

6.2. Di ogni seduta della Consulta viene redatto apposito verbale riportante i membri presenti e la discussione relativa agli argomenti trattati con l'indicazione degli intervenuti, nonché il parere definitivo espresso e l'esito delle votazioni.

6.3. I verbali, a cura del Presidente, vengono redatti da uno dei membri della Consulta espressamente indicato in un apposito registro e sottoscritti, unitamente agli allegati, dal Presidente, dal redigente il verbale e da tutti i componenti.

Art. 7. RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

7.1. La Consulta presenterà al Consiglio Comunale, tramite l'Assessorato competente, il proprio programma annuale entro il 30 settembre di ogni anno, che lo approverà entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale programma potrà comprendere la proposta di adozione da parte del Consiglio Comunale di iniziative in materia di pari opportunità tra Donna e Uomo.

7.2. In sede di prima applicazione, il programma annuale dovrà essere presentato entro 60 gg. dall'esecutività del provvedimento di nomina della Consulta.

Art. 8. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

8.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge dello Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento.

8.2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, fatta salva diversa disposizione dell'organo adottante.